Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna

(Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

Modifica del	
Il Consiglio federale svizzero, ordina:	

I

L'ordinanza del 1° dicembre 1999¹ sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie) è modificata come segue:

Art. 4a

- ¹ I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.
- $^2\,\mathrm{Le}$ forze d'intervento di picchetto sono rimborsate con un'indennità di 200 franchi a persona e a giorno iniziato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 1 RS **120.6**

2004-.....